



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. **3 aggiuntivo**

dell'ordine del giorno della seduta del

9 / 3 / 2017

N. 17 del Reg.	Oggetto: Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (art.6 D.L. n.193/2016). Approvazione Regolamento.
Data: 9 / 3 / 2017	

L'anno duemiladiciassette , il giorno **nove** del mese di **marzo** , alle ore **16,39**
nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del
Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via **ordinaria** in adunanza **pubblica**
di **prima** convocazione, sotto la Presidenza del Sig. **Avv. Fabrizio Ferrante**
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. **dott. Carlo Casalino**
All'inizio dell'argomento in oggetto alle ore **21,22** risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come
appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio		x
3) Papagni Antonella	x	
4) Laurora Carlo		x
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Laurora Tommaso		x
8) Avantario Carlo	x	
9) Cormio Patrizia	x	
10) Marinaro Giacomo	x	
11) De Laurentis Domenico	x	
12) Ventura Nicola	x	
13) Nenna Marina		x
14) Amoruso Leo		x
15) Barresi Anna Maria		x
16) Di Tondo Diego	x	
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana	x	
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni		x
21) Capone Luciana		x
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico		x
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa	x	
27) Merra Raffaella		x
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale	x	
31) Lima Raimondo		x
32) Procacci Cataldo	x	
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. **20** Totale assenti n. **13**

IL Presidente presenta al Consiglio la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore alle Finanze dott. L. Lignola, munita dei prescritti pareri tecnico amministrativo e contabile del Dirigente al ramo dott. Pedone, iscritta al punto 3 dell'Ordine del giorno aggiuntivo, avente per oggetto: **"Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (Art.6 D.L. n.193/2016). Approvazione Regolamento."** e depositata agli atti del Consiglio.

Il Presidente, quindi, cede la parola all'Assessore alle Finanze **dott. Lignola**, il quale procede con una breve relazione in merito all'argomento.

Dichiarata aperta la discussione, intervengono i **Consiglieri De Toma e Corrado**, come da resocontazione dattiloscritta allegata.

E' rientrata in aula la Consigliera Merra, per cui i presenti sono 21.

Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione agli atti ed in esame.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti: n.21

Assenti: n.12 (Florio – Laurora C. – Tomasicchio – Laurora T. - Nenna – Amoruso – Barresi - Loconte – Capone – Briguglio – Lapi – Lima)

Voti favorevoli: n.21 (Bottaro – Papagni - Ferrante – Avantario – Cormio – Marinaro – De Laurentis - Ventura – Di Tondo – Zitoli – Tolomeo – Lovecchio – Laurora F.sco – Cirillo – Lops – Di Lernia - Merra – Corrado – De Toma - Procacci - Cinquepalmi)

La proposta di deliberazione viene dichiarata approvata all'unanimità dai 21 Consiglieri presenti e votanti.

Il Presidente, inoltre, pone in votazione, per alzata di mano, la immediata eseguibilità del provvedimento innanzi approvato, riportando identico risultato della precedente votazione, ovvero:

Presenti: n.21

Assenti: n.12 (Florio – Laurora C. – Tomasicchio – Laurora T. - Nenna – Amoruso – Barresi - Loconte – Capone – Briguglio – Lapi – Lima)

Voti favorevoli: n.21 (Bottaro – Papagni - Ferrante – Avantario – Cormio – Marinaro – De Laurentis - Ventura – Di Tondo – Zitoli – Tolomeo – Lovecchio – Laurora F.sco – Cirillo – Lops – Di Lernia - Merra – Corrado – De Toma Procacci - Cinquepalmi)

La proposta viene dichiarata approvata.

Pertanto,

Vista la proposta dell'Assessore alle Finanze Dott. Luca Lignola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 6 dello stesso decreto legge 193/2016 dispone relativamente alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016;
- che il comune di Trani, tramite il concessionari Tributi Italia spa, procedeva alla riscossione delle seguenti entrate, attraverso l'ingiunzione fiscale: **ICI - Imposta Comunale sugli Immobili**
- che l'art. 6-ter (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) del decreto legge 193 del 22/10/2016 convertito dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282) così dispone: "1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse. 3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. 4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6. 6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti).

RILEVATO:

- che la legge dispone che per la rottamazione delle ingiunzioni è possibile usufruire del condono delle sanzioni per le entrate tributarie e extratributarie rimosse a mezzo ingiunzione solo se questa scelta viene fatta dalle amministrazioni locali ;

- che il termine ultimo per deliberare la sanatoria è fissato al 1° febbraio 2017;
- che il beneficio si estende a tutte le ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016;
- nel provvedimento devono essere indicati tempi e modalità per la definizione agevolata, numero di rate e scadenze;
- che l'omesso, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute impedisce il perfezionamento della sanatoria e consente il recupero delle somme dovute entro i termini di prescrizione o decadenza stabiliti dalla legge.

VERIFICATO:

- che le amministrazioni locali che riscuotono a mezzo ingiunzione le entrate tributarie e extratributarie, sia direttamente sia tramite concessionari, possono disporre con regolamento da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (3 dicembre 2016) della legge di conversione del dl 193, vale a dire entro il 1° febbraio 2017, la rottamazione delle ingiunzioni, consentendo agli interessati di versare le somme dovute beneficiando dell'esclusione delle sanzioni irrogate;
- che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6-ter del d.lgs. 193/2016 si predispone il **REGOLAMENTO** per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2016.

RILEVATO l'opportunità di estendere la definizione agevolata prevista per i carichi iscritti a ruolo anche alle entrate riscosse tramite ingiunzione fiscale eliminando parzialmente questa disparità di trattamento, considerato che mentre la sanatoria per i ruoli è disposta ex lege, per le ingiunzioni il potere di concederla è demandato agli enti territoriali.

PRESO ATTO:

- che gli enti devono dare notizia dell'adozione del provvedimento entro 30 giorni mediante pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale.
- che nel provvedimento devono essere indicati gli elementi essenziali per la definizione, nello specifico: le modalità di presentazione dell'istanza e il termine ultimo per fruire della sanatoria; il numero massimo di rate e le relative scadenze; la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti ai quali si riferisce l'istanza, con la dichiarazione espressa di rinunciarvi; il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario comunicano ai debitori le somme dovute nonché l'ultima scadenza per il pagamento a rate;
- che l'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme che formano oggetto di definizione. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate impedisce il perfezionamento della definizione e consente all'ente creditore il recupero immediato di quanto risulti ancora dovuto. I versamenti già effettuati dai debitori si intendono riscossi a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

RILEVATO che è obiettivo dell'Amministrazione, nella linea di azione e motivazione della norma cui si fa riferimento, mettere in pratica un comportamento paritario innanzi a tutti i contribuenti

VISTO il parere del Collegio dei Revisori in data 2/3/2017, agli atti;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente di Ragioneria Dott. Pedone ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in data 20/01/2017.

UDITI gli interventi dell'Assessore e dei Consiglieri di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta.

Con il risultato delle votazioni accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di estendere la definizione agevolata prevista per i carichi iscritti a ruolo anche alle entrate riscosse tramite ingiunzione fiscale dal concessionario Tributi Italia spa per le seguenti entrate comunali: ICI - Imposta Comunale sugli Immobili;
- 3) di dare atto che la definizione agevolata delle entrate riscosse tramite ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016 comporta la eliminazione delle sole sanzioni per tutti coloro che aderiranno alla sanatoria;
- 4) di approvare il REGOLAMENTO per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento come da allegato n.01;
- 5) di dare atto che la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 opera ex lege comportando per quest'ultima la eliminazione:
 - delle sanzioni per il mancato pagamento
 - degli interessi di mora
 - degli interessi di maggior rateazione
 - da applicarsi a tutti coloro che aderiranno alla sanatoria con rituale richiesta da presentare all'Equitalia spa nei modi, nei tempi e secondo le modalità previste dall'art. 6 del d. l. 163/2016 convertito dalla legge 225/2016
- 6) di definire una modulistica per le domande di accesso alla definizione agevolata in parola che dovrà essere predisposto dall'ufficio tributi ;
- 7) di disporre che gli uffici competenti diano notizia dell'adozione del provvedimento entro 30 giorni mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune di Trani.
- 8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000, in ragione dell'urgenza di garantire servizi istituzionali inderogabili.

Al termine del presente provvedimento, essendo stati trattati tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, **il Presidente** dichiara la stessa terminata.

Sono le ore 21,29 del 9/3/2017.

AP/ad
Trani



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia B T

**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali
non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 5– Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento.....	4
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	4
Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso.....	5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Le entrate oggetto del presente regolamento sono: ICI – Imposta Comunale sugli Immobili

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a. le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b. le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a)
 - c. le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d. le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il 01 Giugno 2017 a pena di decadenza.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 45 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il **16 Luglio 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché

l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di agosto 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di agosto 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di agosto e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di agosto e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale nel regolamento generale sulle entrate.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario che gestiva le entrate, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

PUNTO N. 5 ALL'O.D.G.: "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICCA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO (ART. 6 D.L. NR 193/2016). APPROVAZIONE REGOLAMENTO".

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Successivo punto all'ordine del giorno. "Definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento (Art. 6 D.L. nr 193/2016). Approvazione Regolamento". Allora, prego l'Assessore Lignola.

LIGNOLA LUCA – Assessore

Allora, questo è il provvedimento già portato nel precedente Consiglio Comunale. Fu ritirato per l'assenza del parere del Collegio dei Revisori. È stato acquisito il parere per cui penso che si possa mettere in votazione tranquillamente. Ah, ricordo che c'è stata una proroga da parte del legislatore che nel decreto terremoto ha introdotto la possibilità di adeguarsi entro il 31 marzo.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, 48 Procacci, prego.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Consigliere De Toma, 43. Prego.

DE TOMA PASQUALE – Consigliere Comunale

(Fuori microfono) ...che fu ritirato, anzi, fu, diciamo, votata la nostra richiesta di ritiro perché mancava il parere dei Revisori dei Conti. Oggi c'è, quindi, diciamo, preannuncio il mio voto favorevole. Sindaco, le devo dare atto, lei, in maniera proprio leale e corretta, parlò di inesperienza della sua amministrazione e dei suoi Consigli Comunali, anzi, la sua amministrazione che aveva portato un provvedimento effettivamente monco, di un qualcosa che invece era necessario, come state facendo oggi, e quindi ben fecero i suoi Consiglieri di maggioranza, ad accettare la nostra richiesta di ritiro del provvedimento e quindi, diciamo, le do atto che ha riconosciuto l'inesperienza della sua amministrazione come lei stesso aveva detto. Quindi adesso il provvedimento è completo e quindi il nostro sarà un voto favorevole.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Nr 41 Corrado, prego.

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

Grazie Presidente. Nell'annunciare già il voto favorevole su tale provvedimento, però signor Sindaco, non posso che evidenziare quanto è accaduto pochi minuti fa. Cioè che oggi, ancora una volta, siamo qua a reggere, sui provvedimenti che riguardano la collettività, a dar man forte a dimostrazione che non sono provvedimenti di colore politico, perché quello che abbiamo appena votato era semplicemente stabilire - fermo restando le giuste considerazioni sulla mancanza del

PEF – effettivamente quelle che erano le date per il pagamento della tassa sui rifiuti. Però non mi è mai capitato che un provvedimento poi non avesse la mancata immediata esecutività perché viene meno la maggioranza. Per superficialità, per... non so, chi è impegnato in altra campagna elettorale, però...

INTERVENTO

(fuori microfono)

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

E ho capito, ma non è... purtroppo anche questo stesso provvedimento, l'altra volta, è stato ritirato perché in sua assenza, la sua maggioranza era, diciamo, occupata ad altro. Mi dispiace evidenziarlo, però è una mancanza di rispetto di tutti i colori i quali stanno qui dalle quattro ed un quarto di oggi pomeriggio, a parlare certamente non questioni che riguardano il consigliere Corrado o il Consigliere x, ma provvedimenti che riguardano l'intera città, perché sono provvedimenti propedeutici alla predisposizione di un bilancio di previsione, alle somme... a quelli che sono i provvedimenti propedeutici alle sorti di una città.

INTERVENTO

(fuori microfono)

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

Io parlo per me e mi devi dare atto che personalmente...

INTERVENTO

(fuori microfono)

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

Consigliere De Laurentis... chiedo scusa Presidente.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Consigliere De Toma, per piacere. Prego, prego, Consigliere Corrado. Si rivolga a me, si rivolga a me Consigliere Corrado. Lo so che... però si rivolga a me. Grazie.

CORRADO GIUSEPPE – Consigliere Comunale

Consigliere De Laurentis, lei è stato tanti anni dall'altro lato ed io le ho sempre riconosciuto l'onestà intellettuale quando io ero parte di una maggioranza e mi sono mancanti i numeri e sui provvedimenti di questo tipo io ricordo perfettamente che lei era tra quelli che, sia durante i bilanci di previsione ha sempre fatto emendamento molto spesso più costruttivi di quelli che portavo io come maggioranza. Non c'è bisogno che ce lo diciamo. Lei sa, voglio dire, la stima che nutro a prescindere dalla questione. Quindi in questo momento un dato di fatto è questo. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. Allora, possiamo mettere in votazione il provvedimento:

BOTTARO AMEDEO

FAVOREVOLE

FLORIO ANTONIO

ASSENTE

PAPAGNI ANTONELLA

FAVOREVOLE

LAURORA CARLO	ASSENTE
TOMMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	ASSENTE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	ASSENTE
AMORUSO LEO	ASSENTE
BARRESI ANNA MARIA	ASSENTE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	FAVOREVOLE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	ASSENTE
CAPONE LUCIANA	ASSENTE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	ASSENTE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	FAVOREVOLE
MERRA RAFFAELLA	FAVOREVOLE
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	FAVOREVOLE
DE TOMA PASQUALE	FAVOREVOLE
LIMA RAIMONDO	ASSENTE
PROCACCI CATALDO	FAVOREVOLE
CINQUEPALMI MARIA GRAZIA	FAVOREVOLE

21 favorevoli. Il provvedimento passa. Per l'immediata esecutività possiamo fare stessa votazione?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Stessa votazione. Grazie, non ci sono più punti all'ordine del giorno quindi la seduta viene sciolta alle ore 21:29 del 9 marzo 2017. Grazie.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carlo Casalino

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 761 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 16 MAR 2017 al 31 MAR 2017
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Trani, 16 MAR 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
☐ è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 16 MAR 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 16 MAR 2017

Il Funzionario delegato

Dott. Carlo Casalino